

IL REATO DI DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI (ART. 256, 2° COMMA, D.LGS. N. 152/06) È UN REATO PERMANENTE?

di Vincenzo Paone

SOMMARIO: 1. Esistenza del contrasto. – 2. L'area applicativa della fattispecie del deposito incontrollato. – 3. Quando si consuma l'illecito. – 4. Le decisioni più recenti. – 5. Ulteriori dubbi. – 6. Il deposito temporaneo irregolare.

1. Esistenza del contrasto.

In un recente commento pubblicato in questa *Rivista*¹ si è sottolineata la persistente difficoltà nel definire se il reato di cui all'art. 256, 2° comma, d.lgs. n. 152/06 sia un reato istantaneo o permanente.

In effetti, la problematica è stata oggetto di segnalazione anche da parte dell'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che, con la relazione n. 52/14 del 2 ottobre 2014, ha dato atto dell'esistenza del contrasto di giurisprudenza sulla qualificazione della citata fattispecie criminosa.

La questione, perciò, merita di essere debitamente sviscerata mettendo subito in evidenza un profilo per evitare equivoci.

La contravvenzione anzidetta, infatti, si compone di due condotte (abbandono e deposito) spesso accomunate nell'analisi condotta dalla Corte suprema, mentre è opportuno che restino separate.

Al pari delle normative che l'hanno preceduta (una norma analoga era, infatti, già contenuta nel decreto n. 915 del 1982 e nel decreto Ronchi del 1997), il d.lgs. n. 152/2006 non definisce la nozione di abbandono e deposito di rifiuti.

Cominciando l'analisi dalla prima condotta, si può dire che, secondo il lessico corrente, l'abbandono è l'atto mediante il quale il detentore di una cosa rinuncia al suo possesso. Sicché, con riferimento al settore dell'inquinamento da rifiuti, è sostenibile la tesi che mediante l'abbandono il rifiuto venga definitivamente (e indebitamente) rilasciato dal suo detentore in un certo luogo.

L'abbandono, infatti, può consistere in un comportamento diretto esplicitamente allo scopo (ad es., il classico lancio del sacchetto di immondizia lungo i bordi della strada) o in un qualunque altro atto dal quale derivi l'evento vietato dalla legge².

¹ BRAY, *Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato (istantaneo o permanente?)*, nota a Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662, Pellizzari, in questa *Rivista*, 10 Aprile 2015.

² V., ad esempio, Cass. 20 marzo 2003, Grossi, in *Foro it.*, 2003, II, 649: nella fattispecie, i responsabili di un'impresa, che avevano disposto il trasporto di rifiuti pericolosi liquidi, sono stati condannati, insieme

L'ipotesi criminosa di cui trattasi si caratterizza per l'episodicità ed occasionalità del gesto perché, se fosse accertata la ripetitività degli atti di abbandono di rifiuti saremmo in presenza del reato di discarica (purché sia accertato anche il degrado dell'area alterata nella sua destinazione e funzione a causa del ripetuto scarico di rifiuti³).

Passando alla seconda fattispecie contravvenzionale, l'assenza di una definizione della nozione di deposito è aggravata dal fatto che il sostantivo è accompagnato dall'aggettivo «incontrollato» sul quale vale la pena soffermarsi un momento.

Lo sforzo di meglio definire questa nozione non è coronato da successo neppure attingendo alle disposizioni di fonte comunitaria. Infatti, si rinviene una sola norma in cui compare il termine «incontrollato» ed è l'art. 36 direttiva n. 2008/98/CE⁴ che stabilisce «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti».

Come appare evidente, questa norma non è risolutiva ai fini di interpretare il significato di quel vocabolo. In termini assolutamente generali, si può tuttavia pensare che il legislatore comunitario, con la specificazione «incontrollato», potrebbe aver voluto sottolineare il fatto che le condotte menzionate nell'art. 36 sono vietate in quanto svolte «al di fuori di ogni controllo» da parte dell'Amministrazione e perciò in assenza di autorizzazione.

Orbene, accantonando per un attimo il problema dell'aggettivo «incontrollato», rileviamo che, nel suo significato corrente, per deposito deve intendersi un'attività "temporanea" di collocazione di oggetti/sostanze in un certo luogo sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di esse.

Nell'ambito della normativa sui rifiuti, la nozione di deposito rimanda quindi all'idea di un accumulo di rifiuti attuato in via provvisoria per un tempo apprezzabile in vista della loro successiva movimentazione⁵.

Perciò, mentre nell'abbandono il detentore si disinteressa completamente della sorte dell'oggetto scaricato che resta definitivamente nell'ambiente, nel deposito il soggetto agisce con la prospettiva di ammassare i rifiuti in un certo sito in vista dell'esecuzione di ulteriori fasi di gestione dei rifiuti.

all'autista che aveva eseguito il trasporto, per il reato di cui all'art. 51, 2° comma, d.lgs. 22/97 perché, in conseguenza di una brusca frenata dell'autocarro, si era rotto uno dei trasformatori contenenti le sostanze tossiche anzidette che, a loro volta, si erano riversate in notevole quantità nelle pubbliche vie di un centro abitato.

³ La discarica abusiva deve presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (così Cass. 21 febbraio 2014, Bonansinga, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 650).

⁴ Che riproduce con una leggera variante lessicale quanto disposto nelle precedenti direttive sui rifiuti.

⁵ V. P. GIAMPIETRO, voce *Rifiuti (smaltimento dei)*, in *Encicl. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 795, per il quale il deposito va inteso come l'attività di accumulo temporaneo finalizzato all'esecuzione di operazioni di gestione da effettuarsi in periodi successivi.

A differenza dell'abbandono e della discarica, il deposito rappresenta dunque non una forma di dismissione, ma di gestione del rifiuto, preventiva rispetto al successivo smaltimento o recupero.

2. L'area applicativa della fattispecie del deposito incontrollato.

A questo punto torniamo al tema lasciato in sospeso, e cioè il significato del termine "incontrollato" che, almeno all'apparenza, dovrebbe avere la funzione di selezionare la condotta da sottoporre a sanzione.

Per vero, occorre evidenziare che, a differenza dell'art. 192, che stabilisce il divieto di abbandono e deposito incontrollati, nell'art. 256 compare l'espressione «in modo incontrollato». L'uso del sostantivo "modo" potrebbe perciò far pensare che sia rilevante, ai fini repressivi, che il deposito sia realizzato con «modalità irregolari».

Questa tesi, però, restringe troppo il campo di applicazione della norma: infatti, a parte la Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, contenente disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che contiene un certo numero di prescrizioni tecniche cui è soggetto un impianto autorizzato ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (e che dunque non si riferiscono in generale a tutti gli ammassi provvisori di rifiuti), non si rinvencono altre norme tecniche da rispettare per effettuare un deposito di rifiuti «controllato» e quindi lecito.

Qualcuno potrebbe obiettare che ulteriori norme contenenti prescrizioni da osservare nella gestione di un deposito sono contenute nell'art. 183, lett. *bb*), ma si tratta delle regole dettate per una particolare forma di deposito, vale a dire quello realizzato dal produttore dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, che non possono perciò valere per il più generico tipo di deposito denominato «incontrollato». Come è noto, in caso di inosservanza delle regole stabilite nell'art. 183, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il reato di deposito incontrollato di cui al 2° comma dell'art. 256⁶.

Oltre quanto osservato, aggiungiamo che sarebbe del tutto illogico non punire il titolare di un'impresa che depositi rifiuti propri o prodotti da terzi senza essere autorizzato, ma «con modalità controllate», ad esempio apponendo etichette sui contenitori o accatastando gli stessi in modo idoneo ad evitare cadute o sversamenti.

Va pertanto ribadito che l'integrazione del reato è legata a circostanze diverse da quelle concernenti il modo con il quale avvenga il deposito.

In realtà, il problema può ridimensionarsi facendo una ricognizione preliminare di quali siano le situazioni cui può attagliarsi la fattispecie del deposito incontrollato.

La legge, infatti, prevede tre ipotesi di deposito: il primo, cui abbiamo accennato poco fa, è quello «temporaneo», consistente nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di determinate

⁶ Cfr. da ultimo Cass. 9 aprile 2013, Lazzi, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 35. La questione del rapporto tra i due istituti meriterebbe un'analisi dedicata che esula però dal tema che ci siamo proposti.

condizioni⁷; il secondo è il «deposito preliminare»⁸, attuato prima di una delle operazioni di smaltimento previste nei punti da D1 a D14 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06; il terzo è la «messa in riserva»⁹ attuata prima di una delle operazioni di recupero previste nei punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06.

Prima di proseguire, giova ricordare che il deposito temporaneo non rientra nella nozione di «operazione di gestione» ai sensi dell'art. 1, lett. d), direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, come ha stabilito la Corte giustizia Comunità europee con la sentenza 5 ottobre 1999, n. 175/98, 177/98¹⁰ e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione.

Il deposito preliminare e la messa in riserva sono invece fasi di gestione dei rifiuti e sono perciò sottoposte al controllo della pubblica amministrazione. *Va sans dire* che l'abusiva effettuazione di queste operazioni è punita ex art. 256, 1° comma.

Ne deriva che lo spazio per applicare la fattispecie del deposito incontrollato si colloca al di fuori delle ipotesi prima menzionate, altrimenti si avrebbe una duplicazione di sanzioni per lo stesso fatto.

Non solo. Vi è un dettaglio di estrema rilevanza da mettere in risalto: al pari della condotta di abbandono, anche quella di «deposito incontrollato» deve consistere in un fatto del tutto occasionale riguardante un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti. Infatti, se emergessero elementi per ritenere che il soggetto abbia posto in essere un'attività di ammasso provvisorio sistematica e continuativa, sarà ravvisabile lo stoccaggio (nella forma del «deposito preliminare» o della «messa in riserva»).

In questa prospettiva, l'ammasso di rifiuti punibile sotto il titolo del reato di cui al 2° comma dell'art. 256 potrebbe, ad esempio, essere costituito dal deposito attuato dal titolare di un'impresa (o dal rappresentante di un ente) produttrice di rifiuti che ammassi gli stessi in luogo diverso da quello in cui sono prodotti. Analogamente, nel caso di rifiuti prodotti da terzi, se l'ammasso è episodico sarà configurabile il deposito incontrollato, ma se i rifiuti vengono ripetutamente ammassati nella stessa area, in modo organizzato/professionale, l'attività è tra quelle soggette ad autorizzazione.

Ecco perché perde di importanza la discussione sull'espressione «in modo incontrollato»: infatti, al di là del rispetto o meno di norme tecniche e di ogni altra prescrizione dettata dalla legge per ammassare i rifiuti, siamo persuasi che la fattispecie del «deposito incontrollato» comprenda le ipotesi in cui il deposito non è «consentito», diverse da quelle espressamente contemplate nel d.lgs. n. 152/06.

3. Quando si consuma l'illecito.

⁷ Cfr. lett. *bb*) dell'art. 183.

⁸ Che costituisce una forma di «stoccaggio» secondo la lett. *aa*) dell'art. 183.

⁹ Che, come il deposito preliminare, costituisce una forma di «stoccaggio».

¹⁰ In *Foro it.*, 1999, IV, 441.

Ora che abbiamo definito i concetti di abbandono e di deposito, è più agevole stabilire quando si consumino i rispettivi illeciti.

Prima di commentare le più recenti decisioni della Corte suprema, è bene ricordare gli orientamenti formati in materia.

Per Cass. 26 marzo 2011, Caggiano, *Ced Cass.*, rv. 250969, «*Il deposito incontrollato dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino allo smaltimento o al recupero*»¹¹.

In Cass. 12 dicembre 2013, Vasta, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 564, sulla premessa che il reato di deposito incontrollato perdura sino allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, si è sostenuto che dell'illecito risponde anche l'amministratore in carica al momento dell'accertamento del fatto, pur se diverso da quelli precedenti che avevano effettuato lo stoccaggio irregolare.

Cass. 21 ottobre 2010, Gramegna, *Ced Cass.*, rv. 248706, ha sostenuto che la contravvenzione di cui all'art. 256, 2° comma, è un reato commissivo *eventualmente* permanente, la cui antigiuridicità cessa o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.

Uno dei motivi di impugnazione riguardava l'omessa declaratoria di estinzione del reato e la sentenza, al riguardo, ha osservato che «*Nella specie, la menzione, in rubrica, della data di accertamento del reato, senza alcun accenno alla permanenza e la mancanza di prova di altri conferimenti di rifiuti oltre tale data ostavano alla collocazione del dies a quo del termine prescrizione alla data della sentenza di primo grado, sicché, essendo la prescrizione maturata il 6.08.2008, data antecedente la pronuncia della sentenza d'appello, la stessa deve essere annullata senza rinvio*».

La Corte, dunque, sembra abbracciare la tesi del reato istantaneo e per questo motivo non è del tutto chiaro il senso dell'ulteriore precisazione che il reato è «eventualmente permanente». Infatti, se la Corte voleva dire che il reato può essere istantaneo o permanente, sarebbe stato bene almeno precisare i criteri per stabilire quando ricorra l'una o l'altra ipotesi.

A questo orientamento si contrappone quello secondo il quale il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti: Cass. 9 luglio 2013, Pinto Vraca, *Ced Cass.*, rv. 258313, è pervenuta alla declaratoria di estinzione per prescrizione reputando irrilevante la circostanza che i rifiuti fossero rimasti nel luogo di irregolare deposito; Cass. 22 febbraio 2012, Abbatino, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 66, ha concluso che non era «manifestamente infondato il motivo nella parte in cui veniva distinta una condotta di abbandono di rifiuti (che certamente rappresenta una tipica ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti) rispetto ad una condotta di attivazione di un deposito che assume caratteristiche ben diverse compatibili con una ipotesi di reato di natura permanente: il che certamente incide ai fini del computo del termine necessario a prescrivere»).

¹¹ In questi termini testuali si esprime la Cassazione. Nello stesso senso, v. Cass. 13 novembre 2013, Fumuso, *Ced Cass.*, rv. 258519.

4. Le decisioni più recenti.

In questo quadro si colloca Cass. 10 giugno 2014, Ottonello, *Ced Cass.*, rv. 260011¹².

Riportiamo il passo saliente della sentenza: «...non vi è dubbio che ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che essa costituisce il grado zero), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale.

Laddove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono».

La decisione suscita perplessità sotto vari profili.

In primo luogo, l'affermazione che occorra verificare se l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti possa essere prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto rievoca la giurisprudenza formatasi in tema di deposito temporaneo irregolare, a proposito del quale si è per l'appunto sostenuto che, allorché il deposito manchi dei requisiti per essere qualificato «temporaneo», si configura un deposito preliminare se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero (*ex plurimis*, v. Cass. 10 novembre 2009, Manni, *Ced Cass.*, rv. 245865).

È tuttavia discutibile applicare al deposito incontrollato un principio elaborato in merito alla fattispecie del deposito temporaneo che va tenuta distinta dall'altra. Inoltre, a stretto rigore, il principio potrebbe adattarsi all'ipotesi del deposito, caratterizzato dalla provvisorietà dell'ammasso, ma non pare applicabile alla fattispecie dell'abbandono che esaurisce in questo atto la condotta illecita.

Infatti, come sostiene la stessa sentenza Ottonello, «il reato (di abbandono) è pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive... fin dal momento del rilascio del rifiuto».

In secondo luogo, con riferimento al deposito incontrollato, il problema non è tanto accertare se il deposito sia prodromico o meno ad una successiva fase di

¹² Nella specie, il titolare di un maneggio aveva abbandonato, su un terreno altrui, rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività.

smaltimento/recupero del rifiuto, perché, a livello astratto, questo è lo sbocco ordinario di chi colloca provvisoriamente i rifiuti in un certo sito.

Il vero problema è invece stabilire se i rifiuti, dopo un tempo di attesa ragionevole, siano stati effettivamente rimossi per essere smaltiti o recuperati: ci pare, infatti, evidente che, se l'ammasso dei rifiuti non è seguito, in tempi ragionevoli, da operazioni che «allontanino» dal sito i rifiuti, l'accumulo si trasforma da provvisorio in definitivo e perciò il fatto integra un «abbandono» del rifiuto nell'ambiente. Di conseguenza, la prescrizione del reato decorre dal momento in cui è avvenuto il rilascio dei rifiuti

Esaminiamo invece ora il caso in cui, dopo un certo lasso di tempo rispetto all'avvenuto deposito (che, va ancora ribadito, deve essere un fatto del tutto occasionale), il titolare dell'impresa decida di asportare i rifiuti per conferirli in discarica o per procedere direttamente ad altre forme di eliminazione del rifiuto¹³.

Ipotizziamo ancora che per queste operazioni il soggetto non sia autorizzato e perciò sarà ravvisabile la contravvenzione di cui all'art. 256, 1° comma, d.lgs. 152/06¹⁴.

A questo punto la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: concorre materialmente con questo reato quello di deposito incontrollato?

A nostro avviso, la risposta è negativa perché l'ammasso dei rifiuti realizzato in via temporanea, in attesa cioè dello svolgimento di altre operazioni, rappresenta un segmento all'interno dell'attività di gestione di rifiuti posta in essere sugli stessi rifiuti.

Non pare, infatti, che si possa contestare che il deposito costituisca solo un antecedente rispetto al trasporto del rifiuto (e al suo smaltimento o recupero) e perciò non può avere un autonomo rilievo sotto il profilo penale sicché la condotta, costituita dal deposito, è assorbita nella condotta di trasporto e successivo smaltimento del medesimo rifiuto.

Nulla di strano visto che si tratta di applicare, anche in questo settore, la soluzione adottata in materia di sostanze stupefacenti: infatti, il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente e siano

¹³ Tralasciamo di considerare altre variabili che complicherebbero inutilmente il ragionamento.

¹⁴ Si tenga conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione ha natura di reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui si attua la condotta tipica. A dire il vero, non siamo del tutto convinti che un trasporto occasionale sia sempre sufficiente ad integrare il reato del 1° comma: senza poter in questa sede approfondire l'argomento, basti dire che secondo Cass. 24 giugno 2014, PM in proc. Lazzaro, *Foro it.*, 2015, II, 79, la condotta sanzionata dall'art. 256, 1° comma è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Peraltro, anche in Cass. 2 maggio 2013, De Salve, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 309, si è detto che l'art. 256 prevede al 1° ed al 2° comma due distinte ipotesi di reato: nel primo caso, non è sufficiente, ai fini della rilevanza penale, il mero abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, occorrendo invece una attività, necessariamente organizzata, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti; nel secondo caso, è sufficiente l'abbandono o il deposito in modo incontrollato di rifiuti.

poste in essere dal medesimo soggetto perché, in tal caso, la prima condotta illecita perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave¹⁵.

Al definitivo, se l'effettuazione delle varie fasi di gestione dei rifiuti non dà luogo a concorso di reati, ma configura un solo illecito, e cioè quello di cui all'art. 256, 1° comma, il principio dettato dalla sentenza Ottonello non appare di grande utilità: infatti, non è l'originaria condotta di deposito incontrollato che, perdurando nel tempo, concretizza un reato permanente, ma è la complessiva e unitaria attività di gestione svolta sui medesimi rifiuti che integra un reato permanente.

5. Ulteriori dubbi.

Leggendo la sentenza Ottonello, sorge però ancora un dubbio e cioè che la Corte, dicendo che la cessazione della permanenza del reato si ha al compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio del rifiuto, intendesse sostenere che il reato persiste nel tempo a prescindere dal fatto che vengano o meno compiute le ulteriori fasi di gestione dei rifiuti.

In altri termini, se i rifiuti allocati nel sito non vengono mai asportati, il reato è considerato sempre permanente con la conseguenza che la sua cessazione non si verifica mai.

Questa tesi non può essere condivisa perché pone all'interno del fatto tipico un comportamento omissivo che la norma incriminatrice non descrive affatto.

Non trascuriamo, infatti, che la Cassazione a SS.UU. 5 ottobre 1994, Zaccarelli, in *Foro it.*, 1995, II, 345, pronunciandosi in merito al reato di discarica abusiva, ha precisato che la gestione di una discarica costituisce un reato permanente che persiste per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva senza comprendere però anche il mero mantenimento in discarica dei rifiuti, in assenza cioè di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della sua esistenza.

È significativo il passaggio in cui la sentenza ha sostenuto che «*Il fatto che il reato di discarica sia in questo senso permanente non significa che esso comprenda anche il mero mantenere nell'area i rifiuti scaricati o fattivi scaricare da altri, quando ormai la discarica sia stata chiusa o soltanto disattivata... All'attuale detentore non è fatto alcun obbligo di controagire e cioè di intervenire per la rimozione dei rifiuti dal terreno entrato nella sua disponibilità*».

Insomma, la mancata rimozione dei rifiuti non rientra nel paradigma del reato di cui all'art. 256, comma 3, e, in termini analoghi, in quello di cui al 2° comma della stessa disposizione sicché non è condivisibile la tesi della Cassazione che il reato di deposito duri fino a quando i rifiuti non vengano rimossi o il sito non sia bonificato.

¹⁵ Ricordiamo che tutte le volte in cui lo stesso stupefacente, dopo essere stato trasportato, risulti destinato esclusivamente all'uso personale, la prima condotta – astrattamente punibile ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990 – è assorbita nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 dello stesso decreto: da ultimo, v. Cass. 20 febbraio 2013, n. 28919, *Ced Cass.*, rv. 255592. Per un'applicazione del medesimo principio in materia di rifiuti, v. Cass. 17 ottobre 2013, n. 45306, in *Riv. giur. ambiente*, 2014, 346, con nostra nota *Un trasporto occasionale di rifiuti è sempre sufficiente per integrare la fattispecie incriminatrice?*

Questa conclusione è coerente con la prevalente giurisprudenza della stessa terza sezione della Corte suprema che, con riferimento al caso del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti, ha affermato che un determinato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità soltanto in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire la lesione dell'interesse tutelato¹⁶.

Infine, un autorevole riscontro nel senso da noi propugnato deriva da Cass. 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny (cd. caso Eternit¹⁷) che ha ribadito «...*che in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la causazione dell'evento...Non può annettersi invece rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza della mancata o incompleta bonifica dei siti. Attribuirne la penale responsabilità all'imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi dall'ordinamento giuridico...».*

6. Il deposito temporaneo irregolare.

Seguendo l'impostazione della sentenza Ottonello, Cass. 6 novembre 2014, D'Itri, in *Foro it.*, 2015, II, 165, con riferimento al deposito incontrollato legato al mancato rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, 1° comma, lett. bb), d.lgs. 152/06, in tema di deposito temporaneo, ha stabilito che, «*ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro)*».

Anche questa conclusione non appare condivisibile.

¹⁶ Indirettamente conferma questo principio Corte giust. 4 marzo 2015, causa C-534/13, in corso di pubblicazione in *Foro it.*, secondo cui la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

¹⁷ Cfr. ZIRULIA, [Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione](#), in questa *Rivista*, 24 Febbraio 2015.

È vero che l'art. 183 stabilisce una scadenza entro la quale devono essere avviati a smaltimento o recupero i rifiuti o, in via alternativa, fissa un limite quantitativo di rifiuti stoccabili superato il quale occorre procedere alla stessa operazione, ma la scadenza di questo termine non indica affatto l'inizio della consumazione del reato, destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto, bensì connota solo il momento in cui il deposito da legittimo diventa illecito.

Orbene, non vi è dubbio che l'omessa rimozione dei rifiuti successivamente alla scadenza annuale o al raggiungimento del limite quantitativo di rifiuti stoccati sia del tutto equivalente alla situazione consistente nel mantenimento dei rifiuti in precedenza abbandonati su un'area: pertanto, nel momento in cui matura il termine di legge per provvedere allo smaltimento o al recupero dei rifiuti temporaneamente depositati, si consuma il reato di cui all'art. 256, 2° comma, giacché, come già spiegato, la norma non punisce la mancata asportazione del rifiuto stoccato.

In definitiva, siamo dell'avviso che il reato di deposito incontrollato, ove non seguito, in tempi ragionevoli, dalla rimozione dei rifiuti, debba essere qualificato come istantaneo con effetti permanenti.

Ci rendiamo conto che il bene tutelato giustifica il massimo rigore nell'applicazione della legge penale e perciò capiamo lo sforzo di non «bruciare» i processi a causa del decorso del termine di prescrizione del reato. Nondimeno, pensiamo che i principi fondanti della responsabilità penale non consentono le torsioni interpretative cui dà origine la tesi sostenuta dalla Cassazione¹⁸.

¹⁸ Da ultimo, v. Cass. 10 febbraio 2015, Palumbo, in www.lexambiente.it, che ha ribadito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.